



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori Fausto Guilherme LONGO, DEL BARBA,  
Stefano ESPOSITO, PAGLIARI, PALERMO, PANIZZA, SCALIA, SCAVONE  
e ZELLER**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 2013**

Norme riguardanti il personale a contratto regolato dalla legge italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero

ONOREVOLI SENATORI. - Alla luce dell'iniziativa del Governo Monti che ha avviato, sin dal suo insediamento nel corso della XVI legislatura, con il decreto-legge cosiddetto «salva Italia» la revisione della spesa pubblica, la *spending review*, è stato intaccato anche il «sistema Italia» all'estero. Dalla logica dei tagli lineari si è passati a una pratica che dovrà rendere virtuose le nostre rappresentanze diplomatiche e consolari.

La *spending review*, nella sua impostazione, non dovrà ridurre la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini, ma colpire sprechi ed eccessi. Ma non dovrà neanche colpire il personale, preziosa risorsa umana indispensabile per il buon funzionamento delle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e per permettere all'Italia di perseguire i suoi interessi nazionali in uno scenario globale segnato da rapidi e sconvolgenti cambiamenti. In questo quadro il ruolo della Farnesina è di primissimo piano nel sostenere la protezione internazionale delle nostre imprese e promuovere il nostro patrimonio culturale e linguistico valorizzando, soprattutto, il ruolo delle comunità italiane in Europa e nel mondo.

La rete estera del Ministero degli affari esteri, costituita da 127 ambasciate, 9 rappresentanze permanenti, 92 uffici consolari e 89 istituti di cultura, annovera, oltre al personale di ruolo del Ministero, una categoria di lavoratori e di lavoratrici comunemente denominata «a contratto», la quale si suddivide in due sottocategorie: quella con contratto regolato dalla legge locale del Paese ospitante e quella con contratto regolato dalla legge italiana.

L'assunzione del personale a contratto assunto all'estero è disciplinata dalle disposi-

zioni contenute nel decreto del Ministro per gli affari esteri n. 032/655 del 16 marzo 2001. Tra le numerose norme contenute nel bando, sempre pubblico, figurano il minimo di età di 18 anni, la residenza da almeno due anni nel Paese dove ha sede l'ufficio ove prestare servizio e un grado di istruzione adeguato alla mansione offerta.

Nella XVI legislatura sono stati presentati diversi progetti di legge sull'inquadramento del personale a contratto, al quale, per quanto riguarda la categoria del personale a contratto di diritto locale, sono stati riconosciuti i diritti sindacali grazie alla recente approvazione della legge 22 marzo 2012, n. 38, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri, il cui primo firmatario era il deputato Marco Fedi, eletto in Australia (vedi atto Camera n. 717).

Il personale a contratto lamenta da ormai molto tempo il mancato riconoscimento di un trattamento adeguato ai compiti professionali svolti, paragonabile a quello riconosciuto al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri. La situazione della categoria del personale a contratto regolato dalla legge italiana, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, presenta fin dall'origine diversi aspetti lacunosi tuttora irrisolti. La progressiva immissione mediante concorso nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri del predetto personale non si è tradotta in realtà e i concorsi banditi a tale fine dal Ministero nel corso degli ultimi anni hanno riguardato un numero di posti molto limitato.

Oltre al fatto che per tale categoria non è stato previsto neanche il minimo scorrimento di carriera, per cui gli interessati andranno

in pensione con lo stesso grado ricoperto al momento dell'assunzione, da un punto di vista strettamente economico si è assistito al loro progressivo impoverimento retributivo, dato che da ben dieci anni non si è registrato alcun adeguamento contrattuale dello stipendio.

A queste problematiche se ne aggiungono altre, tra cui quelle relative al riconoscimento del periodo di congedo per malattia (attualmente sono riconosciuti solo novanta giorni nel triennio, superati i quali scattano

riduzioni di stipendio), al trattamento pensionistico (determinazione della base contributiva inferiore alla base imponibile) e alla formazione professionale.

Pur ridotta nel tempo per cessazione dal servizio e per il passaggio nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, si ravvisa la necessità di riconoscere a tale categoria il collocamento nel ruolo speciale transitorio del Ministero degli affari esteri di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il personale a contratto regolato dalla legge italiana del Ministero degli affari esteri, in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, è collocato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri, di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775.

2. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuto l'inquadramento, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le seguenti modalità:

*a)* autista, centralinista e commesso a contratto: area II, fascia retributiva F1;

*b)* assistente amministrativo a contratto: area II, fascia retributiva F2;

*c)* collaboratore amministrativo a contratto: area II, fascia retributiva F3.

3. Le progressioni di carriera successive a quelle previste dal comma 2 sono assoggettate alla medesima contrattazione applicabile al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri.

4. Ai soli fini del compimento dell'anzianità richiesta dal contratto collettivo nazionale di lavoro per la progressione di carriera è valutato per intero il periodo di servizio prestato, dal personale di cui al comma 1, anteriormente al collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento.

5. Il personale di cui al comma 1, successivamente al collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri, può essere immesso a domanda nei ruoli organici del medesimo Ministero, anche in soprannumero.

## Art. 2.

1. Al fine di consentire la continuità e il mantenimento della qualità del servizio nelle rappresentanze diplomatiche, negli uffici consolari e negli istituti italiani di cultura all'estero, il personale a contratto regolato dalla legge italiana è mantenuto stabilmente all'estero, nella sede presso la quale presta servizio. Per gravi e documentati motivi personali o nel caso di chiusura o di soppressione dell'ufficio all'estero, il predetto personale può essere trasferito ad altra sede, individuata con criteri da determinare in sede di contrattazione. In tali casi si applicano le indennità di trasferimento spettanti al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri.

## Art. 3.

1. Al personale di cui all'articolo 1 è corrisposta una retribuzione mensile netta non inferiore all'80 per cento dell'ammontare complessivo dell'indennità di servizio percepita, nella stessa sede, dal pari grado di ruolo del Ministero degli affari esteri. Ai fini del computo dell'anzianità richiesta per individuare il pari grado di ruolo è considerato per intero il periodo di servizio prestato dalla data di prima assunzione. Al medesimo personale spettano le aggiunte di famiglia percepite all'estero dal personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, nonché i congedi e i periodi di maternità previsti per il personale di pari grado e ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.

2. Per i periodi di malattia, al personale di cui all'articolo 1 si applicano le seguenti disposizioni:

a) il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione di tale periodo, si sommano

tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso. In caso di malattie gravi che richiedono terapie salvavita o di altre terapie ad esse assimilabili, secondo le indicazioni dell'ufficio medico-legale della competente azienda sanitaria locale, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di *day-hospital* e i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale o struttura sanitaria convenzionata. La presente lettera si applica anche ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione è ascrivibile alle categorie dalla prima alla quinta della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, relativamente alla gravità dello stato di invalidità, è debitamente certificata ai sensi della presente lettera. Il trattamento economico spettante al lavoratore durante il periodo di assenza di cui alla presente lettera è il seguente:

1) 100 per cento della retribuzione fissa mensile per i primi nove mesi di assenza;

2) 90 per cento della retribuzione fissa mensile per i successivi tre mesi di assenza;

3) 50 per cento della retribuzione fissa mensile per gli ulteriori sei mesi;

*b)* superato il periodo di diciotto mesi di cui alla lettera *a)*, al lavoratore che ne fa richiesta e in caso di malattie di particolare gravità, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi, non retribuito, ad esclusione dei casi di malattie gravi che richiedono terapie salvavita o terapie ad esse assimilabili, di cui alla citata lettera *a)* che danno diritto all'intera retribuzione. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza, l'amministrazione competente procede all'accertamento delle

condizioni di salute del lavoratore tramite la competente azienda sanitaria locale, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità a svolgere l'attività lavorativa;

c) decorsi i periodi di assenza per malattia concessi ai sensi delle lettere a) e b) nonché qualora, a seguito dell'accertamento sanitario di cui alla lettera b), il lavoratore sia dichiarato in stato di assoluta e permanente inidoneità a svolgere l'attività lavorativa, l'amministrazione competente può procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso;

d) il periodo di assenza per malattia di diciotto mesi previsto dalla lettera a) è computato per intero ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio.

#### Art. 4.

1. Il personale di cui all'articolo 1 è assicurato per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e i contributi dovuti al medesimo Istituto ai fini previdenziali sono commisurati alla retribuzione imponibile.

2. Ai fini previdenziali, al personale di cui all'articolo 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge ha un'anzianità di servizio di almeno quindici anni è riconosciuta la facoltà di optare tra il regime previdenziale contributivo e il regime retributivo. Per gli ultimi dieci anni di salario di riferimento per il computo della pensione, qualora il periodo comporti il riferimento ad anni anteriori al 2003, è considerata la retribuzione convenzionale dell'anno 2003.

#### Art. 5.

1. Il personale di cui all'articolo 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge ha maturato un'anzianità di servizio

di almeno diciotto anni, senza demerito, può beneficiare, previa domanda, della progressione di carriera di un livello superiore rispetto a quello ricoperto alla data di entrata in vigore della legge medesima.

2. Al personale di cui al comma 1 si applica il contratto collettivo integrativo del personale del Ministero degli affari esteri per il quadriennio 2006-2009.

#### Art. 6.

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni vigenti e i contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.